

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Dipartimento Funzionale di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare
UOC Servizio Sanità Animale

Prot. 0178294

Verona 09/10/2025

A: Unita' Organizzativa
Sanita' Animale e Farmaci Veterinari
Regione del Veneto
Pec: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it

Ai rappresentanti della filiera avicola
UNAITALIA: unaitalia@legalmail.it
ASSOAVI: assoavi@legalmail.it
AVA: associazionevenetaavicoltori@pec.it

e p.c.:
Al Ministero della Salute
DGSAFV- Ufficio III: dgsa@postacert.sanita.it

Al Centro Epidemiologico Regionale - SCS4
dell'IZS delle Venezie: izsvenezie@legalmail.it

Ai Servizi Veterinari delle Aziende Ulss
Regione del Veneto

Ai Sindaci dei Comuni della Provincia di Verona
LORO PEC

Oggetto: trasmissione dispositivo dirigenziale di istituzione di zone di restrizione a seguito di focolaio di Influenza Aviaria ad Alta Patogenicità (HPAI) nel pollame domestico. Oppeano (VR) cod. 055VR101

Si trasmette copia del dispositivo dirigenziale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto 136 del 5 agosto 2022, che istituisce sul territorio della provincia di Verona zone soggette a restrizioni per Influenza Aviaria ad Alta Patogenicità.

Distinti Saluti

Il Direttore
Dott. Tommaso Patregnani

*(Documento firmato digitalmente ai sensi della
normativa vigente)*

UOC Servizio Sanità Animale
Il Direttore Dott. Tommaso Patregnani
e-mail: tommaso.patregnani@aulss9.veneto.it
Referente pratica: Valentina Bianco
e-mail: valentina.bianco@aulss9.veneto.it

Prot. 0178294

OGGETTO: Influenza Aviaria. Misure di restrizione a seguito di un focolaio nel comune di Oppeano (VR).

Il Direttore del Servizio Sanità Animale

VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/687 del 17 dicembre 2019 che riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie;

VISTO il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 finalizzato ad adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625;

VISTO il D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 136 relativo alla prevenzione e al controllo delle malattie animali trasmissibili agli animali e all'uomo;

VISTA la comunicazione del 7 ottobre 2025 effettuata da parte dell'IZS delle Venezie inerente la positività per influenza aviaria sottotipo H5 ad alta patogenicità (HPAI) presso l'allevamento IT055VR101;

RILEVATO che i virus influenzali aviari ad alta e bassa patogenicità hanno determinato, nel corso degli anni, epidemie di particolare gravità, dimostrando la capacità di diffondersi rapidamente fra gli allevamenti avicoli del territorio circostante;

CONSIDERATO indispensabile attivare in tempi rapidi adeguate misure di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus dell'influenza aviaria nel territorio regionale, ai sensi delle citate disposizioni comunitarie;

SENTITA l'Unità di Crisi Regionale in merito alla gestione del focolaio in oggetto e alle conseguenti misure sanitarie da applicare nell'azienda coinvolta e nei territori soggetti a restrizione, in conformità alla normativa comunitaria vigente;

Tenuto conto della Deliberazione del Direttore Generale n. 781 del 20/10/2021, con cui si delega il Direttore U.O.C. Sanità Animale all'emanazione di disposizioni restrittive, di biosicurezza e di controllo delle malattie nei confronti degli allevamenti colpiti da emergenza veterinaria di tipo epidemico;

DISPONE

L'ISTITUZIONE DELLA ZONA DI PROTEZIONE

In conformità a quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera a) del Regolamento delegato (UE) 2020/687, l'istituzione di una zona di protezione con un **raggio di 3 Km** dall'allevamento cod. az. 055VR101 nel Comune di Oppeano (VR). La zona di protezione comprende gli allevamenti in **mappa** ed elencati nell'**Allegato A**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

UOC Servizio Sanità Animale
Il Direttore Dott. Tommaso Patregnani
e-mail: tommaso.patregnani@aulss9.veneto.it
Referente pratica: Valentina Bianco
e-mail: valentina.bianco@aulss9.veneto.it

A- MISURE DA APPLICARE NELLA ZONA DI PROTEZIONE (ZP)

Nella zona di protezione di cui al punto precedente, si applicano le misure previste dall'art. 22 e dagli artt. dal 24 al 27 del Regolamento delegato (UE) 2020/687:

1. L'autorità competente esegue ed aggiorna il censimento degli allevamenti ricadenti nella ZP;
2. L'autorità competente può, al fine di prevenire la diffusione della malattia e in base alle informazioni epidemiologiche o ad altri dati, effettuare l'abbattimento preventivo (art.22, comma 2 reg. UE 2020/687), o la macellazione degli animali detenuti delle specie elencate negli stabilimenti (allevamenti) situati nella zona soggetta a restrizioni;
3. Sono vietati la movimentazione e il trasporto tra aziende di pollame, altri volatili in cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno e di uova, salvo nei casi in cui l'autorità competente Regionale conceda specifiche deroghe, come descritto al *punto D*;
4. L'autorità competente, in base ad un'analisi del rischio, dispone e supervisiona lo smaltimento delle carcasse delle specie sensibili (uccelli) in conformità al regolamento (CE) n. 1069/2009;
5. I sottoprodotti di origine animale spostati al di fuori della zona di protezione sono accompagnati da un certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale in cui si dichiara che essi sono autorizzati allo spostamento;
6. Sono vietati, salvo diversa indicazione da parte dell'autorità competente in accordo con l'autorità regionale, la rimozione o lo spargimento del letame e dei liquami provenienti dalle aziende avicole ubicate in zona di protezione, che devono essere opportunamente stoccati e riparati;
7. L'autorità competente impone condizioni specifiche per il trasporto di animali e prodotti attraverso la zona di protezione affinché avvenga:
 - a) senza soste o operazioni di scarico nella zona stessa
 - b) privilegiando le principali vie di comunicazione stradale o ferroviaria
 - c) evitando le vicinanze di stabilimenti che detengono animali delle specie sensibili;
8. Qualsiasi prelievo di campioni per fini diversi dalla conferma o dall'esclusione dell'influenza aviaria negli stabilimenti che detengono animali delle specie sensibili situati nella zona di protezione è soggetto all'autorizzazione dell'autorità competente;
9. L'autorità competente si assicura che i mezzi di trasporto utilizzati per i movimenti di animali detenuti delle specie sensibili e dei relativi prodotti da, verso e attraverso la zona di protezione e al suo interno siano:
 - a) costruiti e mantenuti in modo da evitare perdite o fughe di animali, prodotti o qualsiasi elemento che comportino un rischio per la sanità animale
 - b) puliti e disinfettati immediatamente dopo ogni trasporto di animali, prodotti o elementi che comportino un rischio per la sanità animale conformemente all'allegato IV del Reg. UE 687/2020;Le pulizie e le disinfezioni dei mezzi di trasporto devono essere adeguatamente documentate ed eseguite conformemente alle istruzioni o alle procedure previste dall'autorità competente utilizzando biocidi adeguati per garantire la distruzione dell'agente patogeno dell'influenza aviaria.

ISTITUZIONE DELLA ZONA DI SORVEGLIANZA

In conformità a quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera b) del Regolamento delegato (UE) 2020/687, viene istituita una zona di sorveglianza con un raggio di **10 Km** dall'allevamento cod.az. 055VR101 sede di focolaio nel Comune di Oppeano (VR). La zona di sorveglianza comprende gli allevamenti in **mappa** ed elencati nell'**Allegato B**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

UOC Servizio Sanità Animale
Il Direttore Dott. Tommaso Patregnani
e-mail: tommaso.patregnani@aulss9.veneto.it
Referente pratica: Valentina Bianco
e-mail: valentina.bianco@aulss9.veneto.it

B- MISURE DA APPLICARE NELLA ZONA DI SORVEGLIANZA

Nella zona di sorveglianza di cui al punto precedente, si applicano le misure previste dall'art. 22 e dagli artt. dal 40 al 42 del Regolamento delegato (UE) 2020/687:

1. L'autorità competente esegue ed aggiorna il censimento degli allevamenti ricadenti nella ZS;
2. L'autorità competente può, al fine di prevenire la diffusione della malattia e in base alle informazioni epidemiologiche o ad altri dati, effettuare l'abbattimento preventivo (art.22, comma 2 reg. UE 2020/687), o la macellazione degli animali detenuti delle specie elencate negli stabilimenti (allevamenti) situati nella zona soggetta a restrizioni;
3. Sono vietati la movimentazione e il trasporto tra aziende di pollame, altri volatili in cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno e di uova;
4. È vietato il trasporto di pollame, di pollastre, di pulcini di un giorno, di uova verso aziende, macelli o centri di imballaggio o stabilimenti per la fabbricazione di ovo prodotti ubicati all'esterno della zona di Sorveglianza, salvo nei casi in cui l'autorità competente Regionale conceda specifiche deroghe, come descritto al *punto D*;
5. I sottoprodotti di origine animale spostati al di fuori della zona di sorveglianza sono accompagnati da un certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale in cui si dichiara che essi sono autorizzati allo spostamento;
6. Sono vietati, salvo diversa indicazione da parte dell'autorità competente in accordo con l'autorità regionale, la rimozione o lo spargimento del letame e dei liquami provenienti dalle aziende avicole ubicate in zona di sorveglianza, che devono essere opportunamente stoccati e riparati;
7. L'autorità competente impone condizioni specifiche per il trasporto di animali e prodotti attraverso la zona di sorveglianza affinché avvenga:
 - a) senza soste o operazioni di scarico
 - b) privilegiando le principali vie di comunicazione stradale o ferroviaria
 - c) evitando le vicinanze di stabilimenti che detengono animali delle specie sensibili;
8. L'autorità competente si assicura che i mezzi di trasporto utilizzati per i movimenti di animali detenuti delle specie sensibili e dei relativi prodotti da, verso e attraverso la zona di sorveglianza e al suo interno siano:
 - a) costruiti e mantenuti in modo da evitare perdite o fughe di animali, prodotti o qualsiasi elemento che comportino un rischio per la sanità animale
 - b) puliti e disinfettati immediatamente dopo ogni trasporto di animali, prodotti o elementi che comportino un rischio per la sanità animale conformemente all'allegato IV del Reg. UE 687/2020;Le pulizie e le disinfezioni dei mezzi di trasporto devono essere adeguatamente documentate ed eseguite conformemente alle istruzioni o alle procedure previste dall'autorità competente utilizzando biocidi adeguati per garantire la distruzione dell'agente patogeno dell'influenza aviaria.

C- MISURE DA APPLICARE NEGLI ALLEVAMENTI SITI NELLE ZONE DI RESTRIZIONE (ZONA DI PROTEZIONE E ZONA DI SORVEGLIANZA)

Gli operatori assicurano che:

1. Gli animali delle specie sensibili siano tenuti separati dagli animali selvatici e da altri animali;
2. Venga monitorata la mortalità e i dati produttivi dello stabilimento e sia notificata immediatamente all'autorità competente ogni variazione significativa;
3. siano impiegati adeguati mezzi di controllo di insetti, roditori e altri vettori di malattie;

UOC Servizio Sanità Animale
Il Direttore Dott. Tommaso Patregnani
e-mail: tommaso.patregnani@aulss9.veneto.it
Referente pratica: Valentina Bianco
e-mail: valentina.bianco@aulss9.veneto.it



4. chiunque entri od esca dalle aziende avicole applichi adeguate misure di biosicurezza volte ad impedire la diffusione dell'influenza aviaria;
5. siano utilizzati adeguati mezzi di disinfezione agli ingressi e alle uscite degli stabilimenti.

D- DEROGHE

La deroga ai divieti di cui alle zone di Protezione e Sorveglianza è rilasciata dall'autorità competente Regionale, in conformità al decreto 136/2022 del 05 Agosto 2022 e sulla base dei criteri stabiliti dal Reg. 2020/687, sentito il Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria c/o l'IZSVe, secondo la procedura seguente:

Tutte le richieste di deroga devono essere inviate con congruo anticipo via email a:

sanita.animale@regione.veneto.it, mettendo in copia: cnia.parederoghe@izsvenezie.it.

Ogni richiesta deve indicare:

- motivo movimentazione (macellazione/ da vita...)
- cod. az. azienda di partenza
- macello (o cod. az. azienda) di destinazione
- numero e specie di volatili/prodotti (uova) da movimentare
- data prevista per la movimentazione.

– Tutte le misure del presente dispositivo sono immediatamente applicabili e restano vigenti per almeno 30 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione effettuate nell'azienda infetta

– I veterinari ufficiali competenti per territorio sono incaricati della vigilanza e del controllo delle misure previste dal presente provvedimento

– Il presente dispositivo viene pubblicato sul sito internet aziendale nella sezione Influenza Aviaria

– I contravventori alle presenti disposizioni saranno puniti a termini di legge.

– Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR ai sensi dell'articolo 3 comma IV della Legge 7 agosto 1990 n.241, nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di notifica.

Il Direttore

Dott. Tommaso Patregnani

*(Documento firmato digitalmente ai sensi della
normativa vigente)*

UOC Servizio Sanità Animale


Il Direttore Dott. Tommaso Patregnani

e-mail: tommaso.patregnani@aulss9.veneto.it

Referente pratica: Valentina Bianco

e-mail: valentina.bianco@aulss9.veneto.it

Mappa Zone di Protezione e Sorveglianza Focolaio HPAI 055VR101



UOC Servizio Sanità Animale
Il Direttore Dott. Tommaso Patregnani
e-mail: tommaso.patregnani@aulss9.veneto.it
Referente pratica: Valentina Bianco
e-mail: valentina.bianco@aulss9.veneto.it

ALLEGATO A

La Zona di Protezione comprende gli allevamenti contraddistinti dai seguenti codici aziendali:

CODICE AZIENDA	COMUNE
012VR067	BOVOLONE
012VR068	BOVOLONE
012VR075	BOVOLONE
055VR085	OPPEANO
055VR088	OPPEANO
055VR099	OPPEANO
055VR101	OPPEANO
055VR106	OPPEANO

UOC Servizio Sanità Animale
Il Direttore Dott. Tommaso Patregnani
e-mail: tommaso.patregnani@aulss9.veneto.it
Referente pratica: Valentina Bianco
e-mail: valentina.bianco@aulss9.veneto.it



ALLEGATO B

La Zona di Sorveglianza comprende gli allevamenti contraddistinti dai seguenti codici aziendali

CODICE AZIENDA	COMUNE
007VR003	BELFIORE
007VR012	BELFIORE
012VR047	BOVOLONE
012VR048	BOVOLONE
012VR060	BOVOLONE
012VR061	BOVOLONE
012VR062	BOVOLONE
012VR063	BOVOLONE
012VR065	BOVOLONE
012VR066	BOVOLONE
012VR069	BOVOLONE
012VR070	BOVOLONE
012VR074	BOVOLONE
012VR077	BOVOLONE
012VR080	BOVOLONE
012VR100	BOVOLONE
012VR105	BOVOLONE
012VR108	BOVOLONE
012VR110	BOVOLONE
012VR114	BOVOLONE
012VR115	BOVOLONE
016VR014	BUTTAPIETRA
016VR090	BUTTAPIETRA
025VR089	CEREA
029VR011	CONCAMARISE
029VR012	CONCAMARISE
040VR005	ISOLA DELLA SCALA
040VR012	ISOLA DELLA SCALA
040VR055	ISOLA DELLA SCALA
040VR071	ISOLA DELLA SCALA
040VR072	ISOLA DELLA SCALA
040VR086	ISOLA DELLA SCALA
040VR088	ISOLA DELLA SCALA
040VR089	ISOLA DELLA SCALA
040VR110	ISOLA DELLA SCALA
040VR131	ISOLA DELLA SCALA
040VR250	ISOLA DELLA SCALA
040VR503	ISOLA DELLA SCALA

CODICE AZIENDA	COMUNE
040VR504	ISOLA DELLA SCALA
040VR506	ISOLA DELLA SCALA
040VR507	ISOLA DELLA SCALA
040VR509	ISOLA DELLA SCALA
040VR515	ISOLA DELLA SCALA
040VR516	ISOLA DELLA SCALA
040VR518	ISOLA DELLA SCALA
040VR519	ISOLA DELLA SCALA
040VR521	ISOLA DELLA SCALA
040VR522	ISOLA DELLA SCALA
040VR530	ISOLA DELLA SCALA
040VR531	ISOLA DELLA SCALA
040VR532	ISOLA DELLA SCALA
040VR533	ISOLA DELLA SCALA
040VR534	ISOLA DELLA SCALA
040VR535	ISOLA DELLA SCALA
040VR537	ISOLA DELLA SCALA
040VR538	ISOLA DELLA SCALA
040VR540	ISOLA DELLA SCALA
040VR544	ISOLA DELLA SCALA
040VR546	ISOLA DELLA SCALA
040VR549	ISOLA DELLA SCALA
040VR550	ISOLA DELLA SCALA
040VR553	ISOLA DELLA SCALA
040VR554	ISOLA DELLA SCALA
040VR556	ISOLA DELLA SCALA
040VR558	ISOLA DELLA SCALA
040VR561	ISOLA DELLA SCALA
040VR563	ISOLA DELLA SCALA
040VR803	ISOLA DELLA SCALA
040VR817	ISOLA DELLA SCALA
041VR035	ISOLA RIZZA
041VR064	ISOLA RIZZA
041VR073	ISOLA RIZZA
041VR075	ISOLA RIZZA
041VR076	ISOLA RIZZA
041VR077	ISOLA RIZZA
041VR078	ISOLA RIZZA

UOC Servizio Sanità Animale
 Il Direttore Dott. Tommaso Patregnani
 e-mail: tommaso.patregnani@aulss9.veneto.it
 Referente pratica: Valentina Bianco
 e-mail: valentina.bianco@aulss9.veneto.it



Azienda ULSS 9 - Scaligera

Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona
 Codice Fiscale e P. IVA 02573090236

CODICE AZIENDA	COMUNE
041VR079	ISOLA RIZZA
041VR081	ISOLA RIZZA
041VR082	ISOLA RIZZA
041VR084	ISOLA RIZZA
041VR085	ISOLA RIZZA
041VR088	ISOLA RIZZA
041VR089	ISOLA RIZZA
041VR091	ISOLA RIZZA
041VR092	ISOLA RIZZA
041VR095	ISOLA RIZZA
041VR096	ISOLA RIZZA
041VR097	ISOLA RIZZA
041VR098	ISOLA RIZZA
041VR100	ISOLA RIZZA
041VR102	ISOLA RIZZA
041VR109	ISOLA RIZZA
041VR110	ISOLA RIZZA
041VR112	ISOLA RIZZA
041VR115	ISOLA RIZZA
055VR095	OPPEANO
055VR097	OPPEANO
055VR098	OPPEANO
055VR100	OPPEANO
055VR107	OPPEANO
055VR110	OPPEANO
055VR112	OPPEANO
055VR139	OPPEANO
056VR013	PALÙ
056VR016	PALÙ
056VR017	PALÙ
056VR018	PALÙ
064VR003	RONCO ALL'ADIGE
064VR004	RONCO ALL'ADIGE
064VR005	RONCO ALL'ADIGE
064VR019	RONCO ALL'ADIGE
064VR021	RONCO ALL'ADIGE
064VR053	RONCO ALL'ADIGE

CODICE AZIENDA	COMUNE
064VR062	RONCO ALL'ADIGE
064VR067	RONCO ALL'ADIGE
064VR069	RONCO ALL'ADIGE
064VR073	RONCO ALL'ADIGE
064VR074	RONCO ALL'ADIGE
064VR076	RONCO ALL'ADIGE
064VR080	RONCO ALL'ADIGE
064VR082	RONCO ALL'ADIGE
064VR084	RONCO ALL'ADIGE
064VR088	RONCO ALL'ADIGE
064VR092	RONCO ALL'ADIGE
064VR094	RONCO ALL'ADIGE
064VR095	RONCO ALL'ADIGE
064VR096	RONCO ALL'ADIGE
064VR097	RONCO ALL'ADIGE
064VR102	RONCO ALL'ADIGE
064VR111	RONCO ALL'ADIGE
064VR115	RONCO ALL'ADIGE
064VR118	RONCO ALL'ADIGE
065VR019	ROVERCHIARA
065VR058	ROVERCHIARA
065VR066	ROVERCHIARA
065VR075	ROVERCHIARA
065VR084	ROVERCHIARA
065VR106	ROVERCHIARA
065VR131	ROVERCHIARA
065VR134	ROVERCHIARA
068VR022	SALIZZOLE
068VR059	SALIZZOLE
068VR063	SALIZZOLE
068VR071	SALIZZOLE
068VR078	SALIZZOLE
068VR085	SALIZZOLE
068VR107	SALIZZOLE
071VR020	SAN GIOVANNI LUPATOTO
071VR029	SAN GIOVANNI LUPATOTO
071VR030	SAN GIOVANNI LUPATOTO

UOC Servizio Sanità Animale
 Il Direttore Dott. Tommaso Patregnani
 e-mail: tommaso.patregnani@aulss9.veneto.it
 Referente pratica: Valentina Bianco
 e-mail: valentina.bianco@aulss9.veneto.it



Azienda ULSS 9 - Scaligera

Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona
 Codice Fiscale e P. IVA 02573090236

CODICE AZIENDA	COMUNE
071VR031	SAN GIOVANNI LUPATOTO
071VR033	SAN GIOVANNI LUPATOTO
071VR038	SAN GIOVANNI LUPATOTO
071VR042	SAN GIOVANNI LUPATOTO
071VR043	SAN GIOVANNI LUPATOTO
071VR044	SAN GIOVANNI LUPATOTO
071VR057	SAN GIOVANNI LUPATOTO
071VR060	SAN GIOVANNI LUPATOTO
071VR063	SAN GIOVANNI LUPATOTO
071VR069	SAN GIOVANNI LUPATOTO
071VR073	SAN GIOVANNI LUPATOTO
071VR074	SAN GIOVANNI LUPATOTO
073VR001	SAN MARTINO BUON ALBERGO
073VR034	SAN MARTINO BUON ALBERGO
073VR057	SAN MARTINO BUON ALBERGO
073VR170	SAN MARTINO BUON ALBERGO
073VR184	SAN MARTINO BUON ALBERGO
073VR185	SAN MARTINO BUON ALBERGO
075VR005	SAN PIETRO DI MORUBIO
075VR007	SAN PIETRO DI MORUBIO
075VR030	SAN PIETRO DI MORUBIO
075VR037	SAN PIETRO DI MORUBIO
097VR009	ZEVIO
097VR044	ZEVIO
097VR090	ZEVIO
097VR098	ZEVIO
097VR099	ZEVIO
097VR100	ZEVIO
097VR101	ZEVIO
097VR106	ZEVIO
097VR108	ZEVIO
097VR109	ZEVIO
097VR110	ZEVIO
097VR111	ZEVIO
097VR112	ZEVIO
097VR118	ZEVIO

CODICE AZIENDA	COMUNE
097VR119	ZEVIO
097VR120	ZEVIO
097VR123	ZEVIO
097VR124	ZEVIO
097VR137	ZEVIO
097VR148	ZEVIO
097VR150	ZEVIO
097VR151	ZEVIO
097VR153	ZEVIO
097VR174	ZEVIO
097VR177	ZEVIO

UOC Servizio Sanità Animale
 Il Direttore Dott. Tommaso Patregnani
 e-mail: tommaso.patregnani@aulss9.veneto.it
 Referente pratica: Valentina Bianco
 e-mail: valentina.bianco@aulss9.veneto.it